

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 134/31/2011**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 2 proponeva ricorso avverso la sentenza n. 104/03/2008 emessa dalla CTP di Brescia in data 24/09/2008 e non notificata, che aveva accolto il ricorso, della contribuente sig.ra Lo. Pe. avverso l'avviso di accertamento n. ROLHO0078/2007 emesso in base agli studi di settore per la annualità 2002. L'Ufficio ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, con vittoria di spese.

Lamenta l'Agenzia delle Entrate che i giudici di prime cure si sarebbero limitati a prendere in considerazione le difese dei contribuenti senza verificarle e senza tenere conto delle osservazioni effettuata dall'Ufficio né i dati contabili del contribuente.

Lamenta in sintesi l'Ufficio una omessa o carente motivazione della sentenza e ricordano che gli studi di settore si basano su dati contabili ed extra contabili richiesti direttamente ai contribuenti ed hanno lo scopo di quantificare con margini di approssimazione vicini alla realtà i ricavi ed i compensi attribuibili a quella tipologia di attività per la quale sono stati elaborati.

Il contribuente si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata e richiamava le considerazioni ed eccezioni tutte già svolte in primo grado, in particolare contestava la eccezione sollevata dall'ufficio in ordine alla carente motivazione della sentenza. Afferma di essere titolare di una piccola stireria per conto terzi e che il mercato è in crisi a causa della delocalizzazione all'estero delle imprese del settore. Conseguentemente gli studi di settore applicati non erano rappresentativi della peculiarità della azienda in esame in ordine allo svolgimento della attività etc. ribadiva il contribuente che gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice, e sono pertanto richiesti requisiti di gravità, precisione e concordanza che nel caso in oggetto mancherebbero. L'accertamento è stato eseguito sulla base degli studi di settore di cui al D.L. 30/08/93 n.331 per l'anno di imposta 2002 ma l'ufficio avrebbe omesso di motivare e descrivere compiutamente gli elementi e le ragioni che lo hanno indotto a rappresentare un maggior reddito come accertato e contrariamente a quanto disposto dall'art. 42 2 comma del DPR 600/73 e dell'art. 56 del DPR 633/72, si sarebbe limitato ad esporre i risultati degli studi di settore in modo acritico senza evidenziare le argomentazioni tecniche a supporto della dimostrazione delle gravi incongruenze riscontrate e tali da indurre all'accertamento del maggior reddito. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata sia correttamente motivata ed abbia preso in considerazione la tipologia della attività svolta e la realtà nella quale opera la contribuente.

Quanto alla eccezione di carenza di motivazione della sentenza di primo grado la stessa va respinta perchè infondata, essendo la sentenza impugnata in linea coi principi di cui all'art. 118 disp. Att. cpc che fissa i principi della motivazione della sentenza in ordine alla sufficienza, logicità ed ordine, principi tutti ravvisabili nella sentenza impugnata.. Invero la unanime giurisprudenza di merito afferma- come giustamente e correttamente osservato dai giudici di primo grado- che l'intervenuto scostamento dalle risultanze degli studi di settore non possa costituire altro che un elemento idoneo a dare inizio ad un concreto procedimento di accertamento, dal quale possano scaturire ulteriori elementi atti a costituire fondamento della ritenuta evasione di imposta.

Concorda questa Commissione con quanto ribadito nella sentenza impugnata in ordine al fatto che la estrema diversificazione delle attività economiche dovuta al posizionamento, alla realtà di mercato, ai fattori produttivi, alla dimensione della azienda ed alla

concorrenza, nonché ad altre variabili da tenere in considerazione, non si presti ad essere incasellata negli studi di settore che non possono avere valenza generale. Gli studi di settore non possono quindi costituire l'unico strumento probatorio atto ad accertare una presunta evasione di imposta da parte di un contribuente.

Conseguentemente non si potrà che attribuire valore di mera presunzione semplice allo scostamento accertato dagli studi di settore non ritenendosi che l'accertamento ed il contraddittorio presso l'Ufficio consentirebbero di determinare un'inversione dell'onere della prova.

Stante quanto sopra, ritiene la Commissione che debba essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado.

**p.q.m.**

La Commissione conferma la decisione di primo grado. Spese compensate.